



La “dinamica” delle funzioni di controllo e i riflessi sulla “stabilità” del titolo autorizzativo

Avv. Vito Bruno
Direttore Generale ARPA Puglia

PRINCIPI GENERALI



FONTI NORMATIVE

Art. 191 del T.F.U.E. (Testo sul Funzionamento dell'Unione Europea – L.n. 130/2008)

Art. 3-ter del T.U.A (D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii.)

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai seguenti principi:

- ***Principio di precauzione;***
- ***Principio dell'azione preventiva;***
- ***Principio della correzione;***
- ***Principio «chi inquina paga» .***

Ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, i principi regolano la politica della comunità in materia ambientale.

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

(ART. 191 T.F.U.E. e principio 15 della Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992)

«in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale»



Nei casi in cui le conoscenze scientifiche non permettono di escludere, ma nemmeno dimostrano, il carattere dannoso per la salute umana e per l'ambiente di una determinata azione/attività per altri versi vantaggiosa, devono essere adottate tutte le misure adeguate, in relazione al livello di rischio, a eliminare o quantomeno ridurre il rischio che si verifichino danni all'ambiente.

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Si pone perciò un obbligo in capo alla comunità nel suo complesso (il legislatore ma anche le P.A. ed i soggetti privati) di porre in essere azioni cautelative a tutela dell'ambiente, pur in presenza soltanto di un rischio di danno che ad una valutazione scientifica obiettiva appaia significativo per lo stesso.

Da un lato, quindi, la mancaanza di prova scientifica certa non può essere usata come pretesto per non adottare o rinviare l'adozione di efficaci misure di protezione; dall'altro, l'individuazione del rischio deve avvenire sulla base di valutazioni scientifiche obiettive.

PRINCIPIO DI PREVENZIONE

Evitare il rischio che si verifichino danni all'ambiente

Impone a tutti gli enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private (siano essi comunitari o nazionali) di dar luogo a norme e provvedimenti o comunque adottare tutti i comportamenti necessari ad impedire o comunque minimizzare il rischio che attività umane, connotate per la presenza di determinati rischi misurabili, controllabili e certi, possano provocare danni più o meno irreversibili all'ambiente.



PRINCIPIO DI PREVENZIONE

Si riconducono perciò a tale principio:

- tutte le norme in tema di pianificazione ambientale;
- le norme per autorizzare previamente la realizzazione di un'opera o lo svolgimento di attività potenzialmente nocive per l'ambiente, comprese la procedura di VIA e di VAS, ma anche dell'AIA, la cui *ratio* si basa essenzialmente su tale principio.

tratti comuni con il principio di precauzione:

entrambi condividono la **natura anticipatoria** rispetto al verificarsi di un danno si tratta, infatti, di principi che rispondono ad una logica di anticipazione della soglia di intervento ad un momento prodromico rispetto alla concretizzazione dell'evento dannoso)

differenze:

mentre il principio di prevenzione presuppone **rischi conosciuti e scientificamente provati** relativi a comportamenti o a prodotti per i quali esiste la piena certezza circa la loro pericolosità per l'ambiente, il principio di precauzione presuppone, invece, non la piena certezza scientifica, ma solo un **principio di prova scientifica di danni** per l'ambiente.

PRINCIPIO DI CORREZIONE

(in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente)

In senso stretto esso implica che, ove non sia stato possibile evitare i danni mediante il ricorso ai principi di precauzione e prevenzione, occorre intervenire ex post a correggerli, per ripristinare nella misura possibile lo status quo ante, e nel provvedere al ripristino si deve intervenire innanzitutto sulla fonte dei danni.

Esempi di applicazione di tale principio sono :

- La normativa in tema di bonifiche dei siti inquinati;
- Le disposizioni che consentono, in caso di superamento di determinati valori limite di alcune sostanze nell'aria, di vietare o limitare la circolazione degli autoveicoli;
- La regola della prossimità o autosufficienza, che caratterizza la normativa sui rifiuti, in base alla quale i rifiuti devono essere gestiti nel luogo più vicino possibile a quello in cui gli stessi sono prodotti e dunque il più vicino possibile alla loro fonte.

PRINCIPIO “CHI INQUINA PAGA”

In caso di danno ambientale, i soggetti inquinatori, che versino in una situazione di dolo o colpa, accertato il collegamento eziologico (o nesso di causalità) tra la condotta da questi tenuta e l'evento dannoso realizzatosi, sono obbligati ad adottare tutte le misure, sia urgenti che definitive, idonee a porvi rimedio e a sostenere i costi della prevenzione o della riparazione.



“Nel contesto dell’individuazione del responsabile della contaminazione ambientale, non è richiesto all’Amministrazione competente di fornire prove incontrovertibili del nesso di causalità, essendo sufficiente che il nesso eziologico sia probabile della sua negazione. Ciò garantisce l’effettività del principio “chi inquina paga” e risponde alla specificità della materia ambientale e alla complessità delle situazioni in questa rilevabili” (Sent. Cons. Stato n. 566/2026).

COME GARANTIRE I PRINCIPI?



Procedure Autorizzative Ambientali

- La Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) —→ artt. 29 *bis* – 29 *quattordecies* del D.Lgs n. 152/2006
- La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - —→ artt. 19 bis – 29 del D.Lgs n. 152/2006
- La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) —→ artt. 11 – 18 del D.Lgs n. 152/2006
- L' Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) —→ D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59

L'art. 29-sexies definisce il **contenuto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, chiarendo che essa è uno strumento volto a garantire un **alto livello di tutela dell'ambiente nel suo complesso**, attraverso una valutazione unitaria degli impatti sulle diverse matrici ambientali.

Il fulcro della norma è rappresentato dall'obbligo di fissare **valori limite di emissione** basati sulle **migliori tecniche disponibili (BAT)**. Non viene imposta una tecnologia specifica, ma si richiede che le prestazioni ambientali dell'impianto siano allineate agli *standard* più avanzati, con la possibilità – in casi giustificati – di adattare tali limiti in senso più rigoroso o, eccezionalmente, meno severo.

L'autorizzazione non si limita ai limiti emissivi, ma include un insieme di **condizioni gestionali e di controllo**, che riguardano il monitoraggio delle emissioni, la gestione dei rifiuti, la tutela del suolo e delle acque sotterranee e la prevenzione dei rischi ambientali.

Un altro elemento centrale è il **sistema di controlli e verifiche periodiche**, che assicura il rispetto delle condizioni autorizzative e consente l'aggiornamento dell'autorizzazione nel tempo.

L'attività amministrativa di controllo

L'Autorizzazione Integrata Ambientale si configura come uno **strumento flessibile e dinamico**, destinato ad evolversi nel tempo in funzione del progresso tecnologico e del mutamento delle condizioni ambientali e territoriali, nonché in funzione dei controlli periodici effettuati dagli organi tecnici (ISPRA/Agenzie ambientali).

Pertanto, essa non cristallizza obblighi statici, ma consente un **adeguamento continuo** alle migliori tecniche disponibili (BAT), anche attraverso **l'aggiornamento delle condizioni autorizzative**. In questa prospettiva, l'autorità competente può promuovere **percorsi di miglioramento progressivo delle prestazioni ambientali** degli impianti.

L'attività amministrativa di controllo

Fra i vari **poteri** tipici dell'attività amministrativa, nella disciplina dell'ambiente assume un particolare rilievo il potere della P.A. di condurre controlli amministrativi nei confronti dei soggetti privati.

L'effettuazione di un controllo **presuppone la previa instaurazione di una relazione peculiare tra il soggetto privato e l'amministrazione**, il che avviene, ad esempio, a seguito dell'adozione di un atto autorizzatorio o della segnalazione di inizio attività ad opera del privato.

Allo stesso tempo, **il procedimento di controllo** è quello in cui la P.A. valuta la rispondenza dei comportamenti imprenditoriali ai precetti generali indicati dalle norme, raccogliendo le informazioni essenziali per la formulazione di un giudizio di conformità o di difformità.

L'attività amministrativa di controllo

Questo tipo di procedimenti si inserisce in un modello regolatorio noto come ***“Command & Control”***, in cui la P.A. **esercita i propri poteri autorizzatori e sanzionatori in maniera più marcatamente autoritativa** rispetto ad altri modelli contraddistinti da un contenuto più partecipativo e “negoziale”, ovvero maggiormente basato sulla partecipazione attiva dei privati.

La scelta del modello di ***“Command & Control”*** è giustificata, nel campo ambientale, dalla **forte connotazione pubblicistica** della disciplina di tutela dell'ambiente.

L'attività amministrativa di controllo

Al fine di garantire il rispetto dei principi generali in materia ambientale, si pone un **obbligo** in capo alla comunità nel suo complesso (il legislatore ma anche le P.A. ed i soggetti privati) di porre in essere **azioni cautelative** a tutela dell'ambiente, pur in presenza soltanto di un **rischio di danno** che ad una valutazione scientifica obiettiva appaia significativo per lo stesso.

Tuttavia, nell'ambito dei procedimenti amministrativi in materia ambientale, la **manca di prova scientifica certa** non può essere usata come pretesto per non adottare o rinviare l'adozione di efficaci misure di protezione: l'individuazione del rischio, quindi, deve avvenire sulla base di valutazioni scientifiche obiettive.

L'attività amministrativa di controllo

E' bene precisare che nelle attività di controllo, la P.A. esercita una discrezionalità di tipo tecnico, per cui la scelta fra le differenti alternative avviene attraverso una valutazione da effettuarsi sulla base dei criteri, cognizioni e mezzi forniti dalla scienza e dalla tecnica.

In questo senso, anziché operare strettamente una ponderazione di interessi coinvolti, **si effettua la scelta attraverso la applicazione di regole e di standard tecnici, anche se talora non meramente meccanica.**

La dottrina amministrativa distingue inoltre una particolare categoria di discrezionalità tecnica, basata sul concetto di **valutazione tecnica complessa**, in cui si applicano regole di scienza non esatte, in attuazione di norme contenenti clausole generali o concetti indeterminati .

La Funzione di Controllo

Il controllo è una vera e propria **funzione amministrativa continua**, diventando così l'espressione di un **potere di vigilanza ininterrotto**.

In tal senso, l'autorizzazione non si esaurisce nel momento in cui viene emessa: la sua stessa esistenza è strettamente legata all'esito delle attività di controllo, come ben delineato dall'Art. 29-decies del Testo Unico Ambientale.

Art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs n.152/2006 (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)

“L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

- a)il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;**
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.”

L'Accertamento Ambientale

L'uso del verbo "accertano" non è casuale: il legislatore ha riservato a SNPA e ARPA un vero e proprio monopolio tecnico in fase di controllo.

L'Agenzia non rilascia meri "pareri", ma compie accertamenti tecnici complessi che definiscono la conformità o meno dell'esercizio dell'installazione a quanto disposto dal provvedimento autorizzativo ed individuano le misure necessarie a garantire un elevato livello di controllo e monitoraggio delle relative prestazioni ambientali.

Sentenza TAR Puglia n. 908/2018

“ (...) La ricorrente, poi, mette in dubbio gli esiti dell'attività ispettiva effettuata dall'ARPA relativamente al flusso della falda in direzione sud est e sulla conseguente necessità di apprestare un piano di monitoraggio e controllo.

In primo luogo, si rileva che le risultanze dell'ARPA - nella misura in cui siano, come sono, non manifestamente irrazionali o irragionevoli - non possono essere utilmente sindacate in questa sede, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, peraltro altamente qualificata.”

Art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs n.152/2006

(Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla **diffida**, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

b) alla **diffida e contestuale sospensione** dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;

c) alla **revoca** dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d) alla **chiusura** dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

L'attività amministrativa di controllo

Questa funzione di controllo programmato cui l'ordinamento assegna competenze ad ISPRA e ad ARPA in relazione alla tipologia di autorizzazione si esercita mediante un “set di strumenti” che incidono direttamente sulla sfera giuridica dell'operatore economico, operando su due direttrici complementari:

a) gli strumenti autoritativi che impongono agli operatori obblighi passivi di *pati* (ad es. le ispezioni con accesso ai luoghi ed i prelievi di campioni). Qui si manifesta il potere ispettivo classico, dove l'impresa deve assoggettarsi al controllo dell'Autorità.

b) gli strumenti che fissano obblighi attivi di *facere* (ad es. le comunicazioni e l'invio di dati inerenti l'attività svolta). Questo è il centro del controllo dinamico: il Gestore non subisce solo l'ispezione, ma è parte attiva, obbligata all'esecuzione di autocontrolli (misure e campionamenti) e all'instaurare un flusso informativo costante che permette ad ARPA di verificare la conformità.

L'Esito dei controlli

All'esito dei controlli, si può sostenere che quanto rilevato da ARPA (es. un superamento emissivo accertato tramite il prelievo di campioni o i flussi di dati trasferiti dal Gestore) costituisce il presupposto vincolante per l'azione dell'Autorità Competente.

Quest'ultima non può ignorare le risultanze dell'Agenzia né discostarsene senza un'adeguata e stringente motivazione.

Il controllo dell'ARPA innesca un vero e proprio obbligo di provvedere che può essere tri-direzionale.

L'eventuale inerzia dell'Autorità Competente dinanzi a un accertamento negativo di ARPA non è solo un *vulnus* ambientale, ma può esporre a responsabilità amministrativa e/o penale il responsabile del procedimento.

La "Stabilità Dinamica" - *Rebus Sic Stantibus*

A differenza di altri titoli abilitativi, l'autorizzazione ambientale non ha il crisma dell'immutabilità.

È intrinsecamente caratterizzata da quella che può definirsi **instabilità fisiologica**.

Esso sottostà a un'implicita clausola *rebus sic stantibus*: la sua validità e intangibilità perdurano solo finché permangono immutati i presupposti di fatto e di diritto che ne hanno giustificato il rilascio.

Il controllo programmato è il “**sismografo**” che rileva le mutazioni di questo delicato assetto.

L'Obbligo di Riesame e le B.A.T. (Art. 29-octies D.Lgs. 152/2006)

Questa "stabilità dinamica" è proceduralizzata dall'Art. 29-octies del TUA, che disciplina il Rinnovo e il Riesame dell'autorizzazione, imponendo una novazione dei contenuti del titolo in alcuni casi.

Il Riesame dell'AIA è disposto, *inter alios*, quando :

(...) “b) le **migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali**, che consentono una notevole riduzione delle emissioni (...);

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) **sviluppi delle norme di qualità ambientali** o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;

e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.”

In questi casi, la modifica del titolo non è una sanzione, ma un fisiologico e ineludibile **aggiornamento alle sopravvenienze tecniche** a tutela della collettività.

I Poteri Conformativi: La Diffida (Art. 29-decies, comma 9, lett. a)

Diverso è il caso in cui il controllo ARPA rilevi una chiara inosservanza delle prescrizioni. Qui si apre la fase patologica, in cui l'Autorità non procede immediatamente alla rimozione del titolo, ma deve applicare il principio di proporzionalità.

La prima misura è di natura conformativa.

L'Autorità procede:

- a) **alla diffida:** *"assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui (...) devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità".*

L'obiettivo primario è la conservazione dell'atto e la riconduzione dell'attività entro i binari della legalità.

Sospensione dell'Esercizio (Art. 29-decies, comma 9, lett. b)

Se la deviazione assume caratteri di rischio per l'ambiente o la salute o palesa una renitenza dell'operatore, il livello di incisione sul titolo aumenta drasticamente, paralizzandone temporaneamente l'efficacia giuridica e operativa.

L'Autorità procede:

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato: *“ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno”*.

Il controllo ARPA deve in questa sede fornire la prova rigorosa del "pericolo immediato" o certificare storicamente la "reiterazione" della violazione, presupposti tassativi per inibire l'esercizio dell'impresa.

La Revoca dell'AIA (Art. 29-decies, comma 9, lett. c)

Il titolo autorizzativo viene meno con il provvedimento di revoca, che rende illecita l'eventuale prosecuzione dell'attività.

L'Autorità procede:

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione:
"in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente".

La revoca sanzionatoria rappresenta l'epilogo negativo dell'azione conformativa. Il diritto dell'impresa di operare viene meno dinanzi alle non conformità accertate dall'organo di controllo.

SEMPRE ALL'ESITO DELL' ATTIVITA' DI CONTROLLO

Cod.Tit.: 3.2.3
Fasc.: [REDACTED]
Cat.Prest.: VAU_001
Cat.: Relazioni Tecniche

Alla PROVINCIA di [REDACTED]
[REDACTED]
Servizio Ambiente
PEC: [REDACTED]
[REDACTED]
PEC: [REDACTED]

p.c. ARPA PUGLIA
Direzione Generale
Ufficio Controllo di Gestione e Gestione Qualità
Direzione Scientifica
UOS Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione dell'Emergenza

Oggetto: Società [REDACTED] - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale della Provincia di [REDACTED] - Verifica del Report annuale dei dati di autocontrollo riferito all'anno 2024 ai sensi dell'art. 29-decies co.2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Trasmissione esiti

Rif.: Nota [REDACTED] del 05/05/2025 (acquisita al prot. ARPA n. [REDACTED] del 05/05/2025)

Con riferimento all'atto autorizzativo in epigrafe, si trasmette la Verifica della relazione annuale dei dati di autocontrollo riferita all'anno 2024, trasmessa dalla Società [REDACTED] (Attività IPPC codice 5.1, 5.3.a) con la nota di cui al Rif..

Fatta salva la facoltà del Gestore di riscontrare fornendo chiarimenti efficaci, si rammenta che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le omissioni nella trasmissione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale sono sanzionabili ai sensi dell'art 29-quattordices, c. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Inoltre, si evidenzia al Gestore che, a partire dalle prossime relazioni annuali, siano prese in considerazione le segnalazioni riportate nella citata Verifica.

Nel rispetto di quanto sancito dal Decreto del MATTM n. 58 del 6 Marzo 2017 e dalla successiva Deliberazione di Giunta Regionale 12 gennaio 2018, n.36, si allega inoltre alla presente copia della fattura elettronica emessa da questa Agenzia relativamente alle proprie competenze per i controlli d'ufficio (tariffa "Tuff" stabilita forfettariamente in € 850,00), già trasmessa mediante il portale SDI, corredata da avviso di pagamento PagoPA.

Distinti saluti.



ARPA TRASMETTE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE E AL GESTORE GLI ESITI DELLA VERIFICA DEL REPORT ANNUALE DEI DATI DI AUTOCONTROLLO EX ART. 29-DECIES CO.2 DEL D.LGS N.152/2006, COMUNICANDO LA PRESENZA DI "NON CONFORMITÀ"

3. VERIFICA DEGLI AUTOCONTROLLI ESEGUITI DAL GESTORE NELL'ANNO 2024

STRUTTURA DELLA RELAZIONE ANNUALE	VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI AIA
La relazione è stata trasmessa dal Gestore in data 05/05/2025. La relazione è stata acquisita al prot. ARPA n. [REDACTED] del 05/05/2025.	[Non conformità n.1] La Relazione Annuale non è pervenuta nei termini previsti dal provvedimento AIA n. [REDACTED], indicati al par. 11.5 dell'ALLEGATO B alla [REDACTED] ed al par. 3.16 del PMC in ALLEGATO C alla [REDACTED] (nel seguito "PMC_ [REDACTED]"): "entro il 30 aprile")
	La Relazione Annuale non è strutturata secondo quanto previsto: ▪ nel provvedimento AIA n. [REDACTED] (vigente dal 01/01/2024 al 24/09/2024 per le attività di monitoraggio e controllo); ▪ nel provvedimento AIA n. [REDACTED] (vigente dal 24/09/2024 al 31/12/2024). [Non conformità n.2] In particolare, in essa non sono riportati i seguenti contenuti minimi indicati: ▪ a pag. 42 di 46 dell'ALLEGATO B alla [REDACTED] nonché al par. 11.5 dell'ALLEGATO B alla [REDACTED] - i dati delle registrazioni degli andamenti dei livelli dei reflui nei serbatoi e nei bacini; - check-list degli adempimenti previsti dall'A.I.A. e/o da ulteriore normativa vigente; - elenco delle comunicazioni effettuate all'Autorità competente e/o all'Autorità di Controllo; - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando, tra l'altro, il posizionamento rispetto alle MTD. ▪ al par. 3.16 del PMC_ [REDACTED] - [...] relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'installazione alle condizioni prescritte dall'Autorizzazione Integrata Ambientale - [...] le tabelle riassuntive devono essere elaborate in formato .xls

Cod.Tit.: 3.2.3

Fasc.: [REDACTED]

Cat.Prest: VSA_001

Cat.: Violazioni

Al TRASGRESSORE

PEC: [REDACTED]

All' OBBLIGATO IN SOLIDO

PEC: [REDACTED]

p.c. AUTORITA' COMPETENTE

Servizio Ambiente

PEC: [REDACTED]

Settore Polizia Provinciale

PEC: [REDACTED]

ARPA PUGLIA

Direzione Generale

Ufficio Controllo di Gestione e Gestione Qualità

Direzione Scientifica

UOS Servizio Tecnologie della Sicurezza e Gestione dell'Emergenza

Oggetto: [REDACTED] Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale della [REDACTED].
Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.689/81

Ai sensi della Legge 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, con la presente si notifica l'allegato "Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa", relativo alla violazione dell'articolo 29-quattordices, comma 2 e comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

La sanzione amministrativa è irrogata dalla Provincia di [REDACTED], che opera in qualità di Autorità Competente ai sensi dell'art. 29-quattordices, comma 12 alla quale è inoltrato il sopra richiamato Verbale, che ha anche valenza di rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81.

La violazione viene notificata agli indirizzi PEC del trasgressore e dell'obbligato in solido, per effetto dell'art. 149-bis del c.p.c., come modificato dal D.L. n. 179/2012, convertito con Legge 221/2012, informando in copia sia l'Autorità Competente per la violazione amministrativa, sia l'Autorità Competente per l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui in oggetto.

Distinti saluti.

SEMPRE ALL'ESITO DELL' ATTIVITÀ DI CONTROLLO

ARPA NOTIFICA AL TRASGRESSORE IL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL'ART.14 DELLA LEGGE N. 689/81

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Per effetto dei propri compiti istituzionali di cui all'art. 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in merito al Report annuale dei dati di autocontrollo riferito all'anno 2024 trasmesso da [REDACTED] ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con nota acquisita al prot. ARPA n. [REDACTED] del 05/05/2025 (nel seguito "Relazione annuale"), ARPA Puglia ha trasmesso il parere prot. n. [REDACTED] (Allegato 1) alla Società ed all'Autorità Competente, con gli esiti delle attività di controllo rispetto ai seguenti atti autorizzativi:

- combinato disposto dalla D.D. della Provincia di [REDACTED] n. [REDACTED] e successiva D.D. della Provincia di [REDACTED] (con cui si disponeva alla Società di "assicurare costantemente sia la manutenzione e la sorveglianza degli impianti di servizio e degli apprestamenti ambientali sia l'esecuzione delle attività di presidio ambientale e di monito-raggio e controllo, mutandone periodicità e caratteristiche, fino a nuove e/o differenti disposizioni, comunque dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato [...]");
- [REDACTED].

In esito alle suddette attività di controllo, la [REDACTED], con nota trasmessa a mezzo PEC in data 26/03/2026 (prot. ARPA n. [REDACTED]) ha trasmesso il riscontro ai rilievi di cui all'Allegato 1. In seguito, con parere prot. n. [REDACTED] allegato al presente Verbale (Allegato 2), i sottoscritti verbalizzanti hanno valutato i riscontri trasmessi dalla Società, accertando la sussistenza di non conformità che integrano le seguenti sanzioni di natura amministrativa di cui all'art.29 quattordices, comma 2 e comma 8, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per inosservanza delle prescrizioni di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed al Piano di Monitoraggio e Controllo.

Violazioni ai sensi dell'art. 29-quattordices, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

- Nella Relazione annuale non sono riportati i seguenti contenuti minimi indicati:
 - a pag. 42 di 46 dell'ALLEGATO B alla D.D. Provincia [REDACTED], nonché al par. 11.5 dell'ALLEGATO B alla DD [REDACTED], seguitamente riportati per pronta visione: - *check-list degli adempimenti previsti dall'A.I.A. e/o da ulteriore normativa vigente* (non conformità n. 2 di cui all'Allegato 2);
 - al par. 3.16 del PMC in ALLEGATO C alla [REDACTED] seguitamente riportato per pronta visione: *relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'installazione alle condizioni prescritte dall'Autorizzazione Integrata Ambientale* (non conformità n. 2 di cui all'Allegato 2).
- La Relazione annuale non riporta delle tabelle conformi alle tabelle 16 e 17 del PMC in ALLEGATO C alla DD [REDACTED] per quanto concerne la verifica aree di stoccaggio e serbatoi dei combustibili e materie prime e ausiliarie liquide e il controllo funzionalità linee di distribuzione combustibile liquido (non conformità n. 4 di cui all'Allegato 2).
- La Relazione annuale non riporta una tabella conforme alla tabella 18 del PMC in ALLEGATO C alla DD [REDACTED] per quanto concerne il controllo misuratori di livello serbatoi (non conformità n. 5 di cui all'Allegato 2).

SEMPRE ALL'ESITO DELL' ATTIVITA' DI CONTROLLO

Cod.Tit.: 3.2.3

Fasc.: [REDACTED]

Cod.Prest.: Ndr_001

Cat.: Relazioni tecniche

Spett.le PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO [REDACTED]

PEC: prot.procura [REDACTED]

e p.c. GUARDIA DI FINANZA - GRUPPO [REDACTED]

PEC: [REDACTED]

ARPA PUGLIA

Direzione Generale

Direzione Scientifica - UOC Acqua e Suolo

Oggetto: [REDACTED]

[REDACTED] Comunicazioni in merito agli esiti della verifica del Report annuale dei dati di autocontrollo riferito all'anno 2024 ai sensi dell'art. 29-decies co.2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Rif.1: Relazione tecnica ARPA prot. n. [REDACTED] - Valutazione documenti acquisiti durante il sopralluogo del 24/09/2025 e valutazione preliminari giacenze

Rif.2: Relazione tecnica ARPA prot. n. [REDACTED] del 29/10/2025 - Relazione stima giacenze

Rif.3: Relazione tecnica ARPA prot. n. [REDACTED] del 09/12/2025 - Relazione valutazioni discarica e violazioni delle autorizzazioni di rilevanza penale

Facendo seguito alle [REDACTED]

presente si intende notificare codesta Spett.le Procura in merito alla verifica del Report annuale dei dati di autocontrollo riferito all'anno 2024 per l'installazione [REDACTED] trasmesso dalla Società ai sensi dell'art. 29-decies, co. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (ARPA prot. n. [REDACTED] da qui Relazione Annuale). Gli esiti di tale verifica (nel seguito "VAU 2024") sono allegate alla presente (relazioni prot. ARPA n. [REDACTED] del 09/01/2026, Allegato 1 e n. [REDACTED] del 08/04/2026, Allegato 2).



**ARPA NOTIZIA LA PROCURA
CHE, IN ESITO ALLA VERIFICA
AMMINISTRATIVA, SVOLTA
AI SENSI DELL'ART. 29-
DECIES, C. 3 DEL D.LGS.
152/2006 E S.M.I. , È STATA
CONFERMATA LA
SUSSISTENZA DELLE
VIOLAZIONI DELLE
PRESCRIZIONI AVENTI
RILEVANZA PENALE**



Corriere di Taranto.it

anile, successo per la Coppa Puglia | **CRONACA SINDACALE** Giardini Virgilio, incontro tra Usb e Comune



Febbraio 26, 2026 10:54 am Ambiente & Sostenibilità, Industria & Lavoro, Salute

Ex Ilva: adeguare AIA o stop area a caldo

**L'AZIONE ISPETTIVA DELLE
AGENZIE NON HA FUNZIONE
ANTAGONISTA DELLA STABILITÀ
DEL TITOLO, MA PUÓ IMPATTARE
SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
AUTORIZZATA.**



**L'ACCERTAMENTO SCIENTIFICO
RIGOROSO TRASFORMA IL
CONTROLLO DA MERO
ADEMPIMENTO BUROCRATICO A
VERO E PROPRIO SCUDO PER
L'INTERESSE PUBBLICO E LA SALUTE
DEI CITTADINI**

Decreto del 26/02/2026 nel giudizio
Trib. Milano n.10166/2021 R.G.

La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente.

(Arthur Shopenhauer)



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Corso Trieste, 27 - 70126 – Bari

Tel. 0805460151

Fax 080.5460150

www.arpa.puglia.it

dg@arpa.puglia.it